
REGIONI

PDL Lazio 20.12.2010, n. 130 : "Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni regionali ".

L'insieme dei dati e dei documenti raccolti, prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, rappresenta una risorsa strategica sotto il profilo sociale, politico, economico, culturale.

In particolare, l'importanza dei temi legati all'informazione pubblica disponibile in rete, si rende evidente, in primo luogo, come patrimonio di conoscenza e strumento per favorire la formazione dell'opinione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla formazione delle decisioni pubbliche; in secondo luogo come "materia prima" informativa utile per molteplici attività o decisioni legate alla vita sociale, al lavoro, al tempo libero e per alimentare l'informazione prodotta dagli utenti stessi della rete; in terzo luogo come patrimonio utilizzabile per migliorare i processi decisionali delle imprese e per favorire l'innovazione e la competitività.

Per questi motivi, la proposta di legge intende favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni regionali in un contesto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti dalle Amministrazioni.

L'articolato si propone altresì di promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo al contempo lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

In tale ottica il provvedimento si applica alla Regione ed agli enti da essa dipendenti, agli organismi, anche privati, controllati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e, comunque, agli enti locali in generale.

Nello specifico i dati devono essere resi disponibili ed accessibili in forma gratuita, trattati, in modalità digitale e in almeno un formato aperto e devono altresì essere:

- completi, eccetto quelli che sono soggetti e valide restrizioni di riservatezza e sicurezza;
- raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate;
- resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore;
- disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;
- leggibili dai computer;
- disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione;
- disponibili in un formato sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo;
- non soggetti ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

Tutti i cittadini e le imprese hanno diritto ad accedere e riutilizzare i dati pubblici.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20130.pdf>

Regioni a Statuto Ordinario e Province

Si segnala l'articolo intitolato "Autonomia e Centralismo. Un commento allo schema di D.Lgs. in materia di autonomia delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province", a cura di Carlo Buratti, prof. di Scienza delle finanze presso l'università di Padova.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- uno sguardo d'insieme alla finanza delle Regioni;
- irap;
- addizionale irpef;
- compartecipazione all'Iva;
- altri tributi regionali;
- le novità fiscali per le province.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/document/04012011120300.pdf>

PDL Lazio 20.12.2010, n. 130 : "Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni regionali "

L'insieme dei dati e dei documenti raccolti, prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, rappresenta una risorsa strategica sotto il profilo sociale, politico, economico, culturale.

In particolare, l'importanza dei temi legati all'informazione pubblica disponibile in rete, si rende evidente, in primo luogo, come patrimonio di conoscenza e strumento per favorire la formazione dell'opinione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla formazione delle decisioni pubbliche; in secondo luogo come "materia prima" informativa utile per molteplici attività o decisioni legate alla vita sociale, al lavoro, al tempo libero e per alimentare l'informazione prodotta dagli utenti stessi della rete; in terzo luogo come patrimonio utilizzabile per migliorare i processi decisionali delle imprese e per favorire l'innovazione e la competitività.

Per questi motivi, la proposta di legge intende favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni regionali in un contesto di trasparenza, intesa come

accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti dalle Amministrazioni.

L'articolato si propone altresì di promuovere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo al contempo lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

In tale ottica il provvedimento si applica alla Regione ed agli enti da essa dipendenti, agli organismi, anche privati, controllati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e, comunque, agli enti locali in generale.

Nello specifico i dati devono essere resi disponibili ed accessibili in forma gratuita, trattati, in modalità digitale e in almeno un formato aperto e devono altresì essere:

- completi, eccetto quelli che sono soggetti e valide restrizioni di riservatezza e sicurezza;
- raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate;
- resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore;
- disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;
- leggibili dai computer;
- disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione;
- disponibili in un formato sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo;
- non soggetti ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

Tutti i cittadini e le imprese hanno diritto ad accedere e riutilizzare i dati pubblici.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20130.pdf>

Regioni a Statuto Ordinario e Province

Si segnala l'articolo intitolato "Autonomia e Centralismo. Un commento allo schema di D.Lgs. in materia di autonomia delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province", a cura di Carlo Buratti, prof. di Scienza delle finanze presso l'università di Padova.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- uno sguardo d'insieme alla finanza delle Regioni;
- irap;
- addizionale irpef;
- compartecipazione all'Iva;
- altri tributi regionali;
- le novità fiscali per le province.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/document/04012011120300.pdf>

Norme regionali in sostituzione di quelle statali mancanti

Si segnala la nota di commento intitolata "A proposito di (impossibili?) discipline legislative regionali adottate in sostituzione di discipline statali mancanti (sentenza Corte Costituzionale n. 373 del 2010)" a cura di Antonio Ruggeri, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Messina.

La Corte interviene nuovamente in materia di rifiuti e censura un intervento regionale riguardante la stessa materia poiché definisce la tutela dell'ambiente di esclusiva competenza dello Stato.

Nel commento viene affrontato con particolare interesse il controverso e spinoso rapporto tra unità ed autonomia attinente la giustizia costituzionale.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/document/11012011122638.pdf>

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda alla scheda n. 8749 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8749>

Il fisco regionale

Si segnala la nota di commento intitolata “Sul fisco regionale sempre centrale il suolo dello Stato”, a cura di Matteo Barbero, pubblicata sulla rivista “Le regioni” n. 3 del 2010, a pag. 545.

Con la sentenza n. 216 del 2009 la Corte costituzionale si è occupata nuovamente del tema, quanto mai attuale, dei confini della potestà legislativa regionale in materia tributaria. Essa ha ribadito che per quanto riguarda l’art. 119 Cost. alle Regioni è precluso intervenire in merito alla disciplina dei tributi regionali (e locali) propri attualmente esistenti, come l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il testo della nota di commento è consultabile presso il Settore.

I regolamenti nelle Regioni

“I regolamenti consiliari: uno strumento di dubbia utilità ad assicurare il recupero del ruolo delle assemblee nelle forme di governo regionali” è il titolo dell’articolo di Guido Rivosecchi, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Napoli “Parthenope”, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- l’apparente incidenza del regolamento consiliare nelle forme di governo regionali;
- la sua scarsa rilevanza nel (difficile) recupero del ruolo dei consigli, anche a voler ammettere una problematica rivalutazione della riserva di regolamento;
- il metodo adottato nelle riforme dei regolamenti consiliari: la conferma del primato degli esecutivi regionali;
- i contenuti delle riforme: il regolamento consiliare non già come strumento di riequilibrio in favore dell’assemblea, ma come strumento di integrazione dello statuto e di completamento della legge regionale;
- il nodo irrisolto del rapporto tra i regolamenti consiliari e le leggi elettorali regionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/01/Rivosecchi_Regolamenti-consiliari.pdf

L’Autonomia regionale

Sull’argomento si segnalano le seguenti relazioni tenutesi al convegno su “Dieci anni dopo: più o meno autonomia regionale?” organizzato dall’ISGRE e da il Mulino a Bologna il 27-28 gennaio 2011, pubblicate da Astrid che sono:

- “Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali”, a cura di Ilenia Ruggiu;

- “Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni”, a cura di Cesare Mainardis;
- “La competenza residuale. Compiti normativi nelle materie statali”, a cura di Stefania Parisi;
- “L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale”, a cura di Dario Immordino;
- “Fonti secondarie statali e competenze regionali”, a cura di Carlo Padula;
- “La costruzione delle materie e le materie esclusive statali”, a cura di Filippo Benelli;
- “Poteri statali di garanzia e decisione ultima, commissariamenti e centralizzazione delle decisioni”, a cura di Michele Belletti;
- “La competenza concorrente tra Stato e Regioni”, a cura di Fabio Corvaja.

I testi delle relazioni sono consultabili presso il Settore.

Le assemblee elettive e Corte dei conti

Nell’articolo intitolato “Attività amministrativa delle assemblee regionali e Corte dei conti”, a cura di Salvatore Curreri, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’università Kore dell’Enna, pubblicato sulla rivista “Rassegna parlamentare” n. 4 del 2010, a pag. 925, si affrontano i seguenti aspetti:

- il caso specifico e le questioni da esso sollevate;
- l’attività amministrativa delle assemblee elettive e forma di governo;
- l’attività consultiva svolta dalle commissioni permanenti nei confronti degli atti amministrativi dell’esecutivo: natura amministrativa o di direzione politica?
- insindacabilità?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Partecipazione: la Regione Toscana

Nell’articolo intitolato “Le nuove frontiere della partecipazione: il caso della Regione Toscana come paradigma regolativo”, a cura di Stefano Piazza, prof. a contratto di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione presso l’università di Padova, pubblicato sulla rivista “L’amministrazione Italiana” n. 11 del 2010, a pag. 1440, si affrontano i seguenti aspetti:

- cenni minimi ricostruttivi sui profili problematici della partecipazione;
- la lunga marcia della legge regionale sulla partecipazione in toscana: democrazia partecipativa di livello regionale e formalizzazione normativa di una “arena deliberativa”? il pubblico come risultante della partecipazione;
- perché proprio la Toscana capofila nella legislazione regionale sulla partecipazione: è ancora questione di subculture?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le materie fra Regioni e Stato

Nella relazione intitolata “La costruzione delle materie e le materie esclusive statali”, a cura di Filippo Benelli, pubblicata nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- l'introduzione e l'individuazione delle problematiche;
- la distribuzione delle competenze secondo il criterio per materia prima e dopo la riforma: analogie e differenze;
- le materie e le strutture burocratiche;
- le materie e gli interessi;
- le materie trasversali nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma;
- la teoria dei punti di equilibrio: alcuni casi emblematici;
- le ricadute a favore dell'autonomia regionale;
- le materie trasversali nella giurisprudenza costituzionale più recente (punti di equilibrio e prevalenza della materia come nuova tecnica di ritaglio);
- l'inaspettata crisi di ritorno dell'autonomia regionale.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore.

Le Regioni in Italia

“I governi regionali in Italia. Presidenti ancora in bilico”, è il titolo del Paper di Fortunato Musella dell'università degli studi di Napoli Federico II, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la forma di governo: svolta presidenziale e autonomia regionale;
- la raccolta del consenso: macro e micro personalizzazione del voto;
- l'esecutivo, l'assemblea e i poteri normativi;
- Presidenzializzazione: due diverse prospettive.

Il testo è consultabile presso il Settore.

Elites politiche e carriera nelle Regioni

Si segnala l'articolo intitolato “Elites politiche e carriera politica nel modello federale Italiano”, a cura di Luca Verzichelli, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- le qualità della classe politica regionale. Domande dimenticate;
- le possibili direzioni di ricerca;
- l'impatto delle istituzioni regionali nelle carriere politiche italiane;
- i caratteri della classe politica regionale.

il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Regionalismo e prospettiva federalista

Si segnala l'articolo intitolato "Il regionalismo tra il titolo V e prospettiva federalista", a cura di Gian Candido De Martin.

Nel testo l'autore svolge una specie di bilancio sull'esperienza del regionalismo e sulle prospettive che scaturiscono per le Regioni a statuto ordinario nel nostro Paese dopo 40 anni di vita. Inoltre, Egli ritiene opportuno raffrontare le ragioni del regionalismo dei pionieri con la realtà attuale e considerare la prospettiva federalista, delineata dalla riforma del Titolo V, in rapporto alle scelte sospese in materia di federalismo fiscale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2011/05/De_Martin_Consiglio_Umbria.pdf

La revoca del Presidente dell'assemblea elettiva

"Il legislatore positivizza l'istituto della revoca del presidente dell'assemblea elettiva degli enti locali siciliani", è il titolo del commento a cura di Greco Massimo, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- il ruolo del presidente dell'assemblea elettiva;
- fiducia politica e istituzionale;
- l'istituto della revoca;
- le motivazioni della revoca;
- la copertura statutaria;
- la natura obbligatoria dell'adeguamento statutario.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/31582-il-legislatore-positivizza-l-istituto-della-revoca-del-presidente-dell-assemblea-elettiva-degli-enti-locali-siciliani>

Autonomia statutaria e welfare

"Autonomia Statutaria, nuovo regionalismo ed affermazione di modelli di welfare inclusivo" è il titolo dell'articolo di Luca Grimaldi, dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- l'evoluzione in progress del regionalismo italiano tra (l'incerta) affermazione del principio autonomista e la (parallela) trasformazione del modello di welfare;
- la riforma della potestà statutaria ordinaria delle Regioni (ex l. cost. n. 1/1999) quale avvio di una nuova fase del decentramento istituzionale ed ordinamentale;
- le sinergie e le reciproche interferenze tra il processo di rafforzamento dell'autonomia regionale e l'affermazione di nuovi modelli di welfare inclusivo;
- gli obiettivi di inclusione sociale nei nuovi Statuti tra principi programmatici e governance regionale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=18321&dpath=document&dfile=14062011120612.pdf&content=Autonomia+statutaria,+nuovo+regionalismo+ed+affermazione+dei+modelli+di+welfare+'inclusivo'+-+stato+-+dottrina+->

Lo Statuto del Veneto

Si segnala l'articolo intitolato “Spigolature sui lavori preparatori dello Statuto del Veneto”, a cura di Paolo Cavalieri.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- la lunga gestazione dello Statuto del Veneto: verso una svolta?
- i decreti legislativi regionali;
- il Presidente della Giunta come “Governatore del Veneto”;
- la funzione “deliberante” delle Commissioni consiliari;
- il “particolare legame con il territorio”;
- le forme e le condizioni particolari di autonomia alla provincia di Belluno.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Cavalieri.pdf>

Le Regioni in tema di attività produttive

“Differenziazione e uniformità nelle politiche regionali in materia di servizi al sistema produttivo” è il titolo dell'articolo di Gabriella Saputelli, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- i precedenti rapporti curati dall'ISSIRFA-CNR sulle attività produttive;
- i caratteri del settore considerato, le intersezioni tra le materie e i possibili parametri unificanti;
- la legislazione adottata dalle Regioni nel macrosettore delle attività produttive nel triennio 2008-2010 e i margini per le politiche differenziate;
- differenziazioni utili e divaricazioni inutili nella gestione delle politiche regionali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L'evoluzione della Regione

Si segnala il saggio intitolato “Le trasformazioni dell'amministrazione regionale (le esperienze di un quarantennio): i modelli organizzativi dell'amministrazione indiretta”, a cura di Paolo Sabbioni, pubblicato nella Rassegna di Astrid.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- il ribaltamento nella prassi tra normalità della delega ed eccezionalità dell'esercizio indiretto delle funzioni regionali;
- le società finanziarie regionali;

- gli enti, le aziende e le istituzioni regionali;
- le linee di tendenza attuali.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

Le competenze nelle Regioni a Statuto Speciale

“La contrattualizzazione delle competenze nelle Regioni a Statuto Speciale. Il caso del c.d. Accordo di Milano per il Trentino-Alto Adige” è il titolo del saggio di Guido Meloni, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- l’origine finanziaria dell’evoluzione delle competenze;
- i criteri determinati dalla legge delega sul federalismo fiscale per le regioni speciali e la loro attuazione con l’Accordo di Milano per la Regione T.A.A.;
- l’assetto delle competenze per le Province di Trento e Bolzano nella l. n. 191/2009 nella prospettiva del riordino dei rapporti finanziari tra stato e autonomie speciali;
- le competenze delegate tra esercizio differito e assunzione immediata degli oneri finanziari.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

La negoziazione legislativa

Nell’articolo intitolato “Negoziare le leggi: quando Stato e Regioni fanno a meno della Corte Costituzionale”, a cura di Alessandro Sterpa, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, si affrontano i seguenti aspetti:

- la negoziazione legislativa davanti alla Corte costituzionale;
- la dinamica dei ricorsi in via principale dello Stato e delle regioni;
- la crescente rilevanza dei ricorsi gestiti dalle parti;
- le forme della negoziazione tra i legislatori;
- la contrattazione di legittimità costituzionale;
- la negoziazione dell’esercizio della funzione legislativa in generale;
- ha ancora senso l’indisponibilità per i legislatori del riparto costituzionale delle competenze legislative?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18747&dpath=document&dfile=06092011121527.pdf&content=“Negoziare+le+leggi”:+quando+Stato+e+Regioni+fanno+a+meno+della+Corte+costituzionale+-+stato+-+dottrina+->

La Petizione negli Statuti regionali

“Il diritto di petizione negli Statuti regionali. Un istituto obsoleto o nuove ipotesi di sua utilizzazione? è il titolo dell’articolo di Cristina Bertolino, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Torino, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la previsione di un diritto di petizione negli Statuti regionali;
- la titolarità del diritto di petizione e i suoi destinatari;
- l’oggetto della petizione e i suoi limiti;
- le procedure per la presentazione della petizione;
- il procedimento successivo al deposito della petizione ed effetti giuridici della stessa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18746&dpath=document&dfile=06092011121406.pdf&content=Il+diritto+di+petizione+negli+Statuti+regionali.+Un+istituto+obsoleto+o+nuove+ipotesi+di+sua+utilizzazione?+-+stato+-+dottrina+-+>

Autonomia e Decentramento

Si segnala l’articolo intitolato “Le Regioni tra autonomia verticale ed autonomia orizzontale: il federalismo fiscale al tempo della crisi”, a cura del prof. Fabio Cintioli, pubblicato da GiustAmm.

Nel testo, si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:

- l’autonomia orizzontale e verticale;
- le incerte materie legislative;
- l’erosione della legge regionale;
- il sistema delle conferenze e l’autonomia verticale;
- la differenziazione sostanziale delle politiche pubbliche;
- il federalismo fiscale e lo Stato come gendarme finanziario.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Campania dell’8/07/2011, n. 227 “Cause di ineleggibilità e incompatibilità per le nomine di competenza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale”.

La Regione Campania per superare il momento di crisi sociale e di sfiducia nelle istituzioni desidera dare un esempio concreto di etica politica ai cittadini. Infatti la proposta presentata vuole introdurre un nuovo requisito di incompatibilità nella legislazione regionale per evitare che le nomine di competenza dei Presidenti di Giunta e Consiglio vengano attribuite a soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed in linea collaterale sino al quarto grado con i Consiglieri regionali in carica e con i componenti della Giunta.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=27.PDF

Il ruolo del CAL

Nell’articolo intitolato “Il ruolo del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) nell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost, con particolare riferimento al caso della Lombardia”, a cura di Enzo Balboni, prof. di istituzioni di diritto pubblico presso l’università Cattolica di Milano e di Brunetti Leonardo, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università Cattolica di

Milano, pubblicato sulla rivista “Le Regioni” n. 1 del 2011, a pag. 205, si affrontano i seguenti aspetti:

- le considerazioni generali sull’art. 116, comma 3, Cost;
- sul significato dell’espressione sentiti gli enti locali;
- sul rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost;
- cenni allo statuto d’autonomia della Lombardia e alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali lombarde;
- il procedimento in corso, nella Regione Lombardia, di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’autonomia finanziaria delle Regioni

Si segnala l’articolo intitolato “L’autonomia finanziaria delle Regioni”, a cura di Rita Perez, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 9 del 2011, a pag. 936, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini.

Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma sull’autonomia fiscale e finanziaria delle Regioni che rischia di subire una consistente riduzione per via della crisi in atto e della centralizzazione delle decisioni finanziarie dovute alle imposizioni europee che investono direttamente l’autonomia finanziaria degli Stati. Tuttavia, ne consegue che, l’autonomia esercitabile dalle Regioni si potrà valutare solo dopo l’anno 2013, quando cessati i trasferimenti erariali, la normativa entrerà definitivamente in vigore.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Puglia del 9/09/2011, n. 113 “Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti e disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”.

La proposta di legge di iniziativa consiliare in adempimento a quanto previsto dagli artt. n. 13, comma 1, lett.a) e n.14, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia che riconoscono nella partecipazione attiva dei cittadini l’elemento principale della vita pubblica democratica, intende procedere all’istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti. Tale proposta è volta al completamento e al riordino della materia relativa all’anagrafe pubblica degli eletti dell’Ente regionale ed è finalizzata al controllo da parte dei cittadini-elettori sull’operato del Presidente della Regione, degli Assessori e Consiglieri regionali e di chi partecipa all’attività regionale. E’ un modo trasparente per garantire al cittadino di accedere alla documentazione necessaria per verificare le scelte degli eletti e quindi assicurare in futuro un voto consapevole.

Pertanto sul sito istituzionale saranno quindi presenti i dati anagrafici di ciascun eletto, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, il ruolo svolto, quanto percepito, la dichiarazione dei redditi, la partecipazione a società che operano con la Regione ed altri dati.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/proposta-113A-IX/\\$File/proposta-113A-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/proposta-113A-IX/$File/proposta-113A-IX.doc?OpenElement)

Le politiche sociali

Si segnala che nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è stato approvato il Documento intitolato “Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni”.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- il quadro socio-economico;
- le politiche sociali oggi;
- la spesa e gli interventi sociali;
- l'andamento dei finanziamenti nazionali alle Regioni per l'area sociale 2008/2011;
- quali le conseguenze dei tagli;
- le proposte delle regioni e delle autonomie.

Il Documento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regioni.it/it/show-conferenze/conferenze.php>

La nuova forma di Governo della Provincia di Trento

Nell'articolo intitolato “La nuova forma di governo della Provincia Autonoma di Trento”, a cura di Alberto Roccella, si affrontano i seguenti aspetti:

- la revisione della forma di governo degli enti locali;
- la revisione della forma di governo delle Regioni a Statuto Ordinario;
- la revisione della forma di governo delle Regioni a Statuto Speciale: il Trentino-Alto Adige;
- l'attuazione della riforma da parte della Provincia di Trento.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Roccella.pdf>

PDL Liguria 4.10.2011, n. 176 “Norme in materia di nomine di competenze della Regione”.

Per colmare alcune lacune normative sulle nomine della Regione Liguria che si sono verificate nel corso degli anni è scaturita la necessità di presentare la seguente proposta di legge, volta al perseguimento dell'obiettivo di riesaminare la normativa che disciplinava già sin dal 1993 le nomine di competenza della Regione. In proposito è opportuno ricordare il nuovo Regolamento del 2006 interno dell'Assemblea (Consiglio Regionale) che ha precisato all'art. 69, comma 2, quanto segue: “In ogni caso nella nomina degli amministratori degli enti e delle aziende regionali e per gli enti, aziende e società cui la Regione partecipa, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza”. In questa ottica è maturata l'idea che la suddivisione delle competenze tra Giunta e Consiglio Regionale per quanto concerne le nomine dovessero fondarsi non sul diverso ruolo da queste esercitato in relazione alla nomina, ma sulle caratteristiche proprie di ciascuna nomina e sulla conseguente necessità di attribuirne la titolarità all'uno piuttosto che all'altro organo.

La presente proposta di legge tenendo in considerazione il fatto che all'Assemblea debbano competere le nomine più significative a livello istituzionale oltre a quelle nelle quali è prevista la tutela delle minoranze individua in apposita tabella A allegata le nomine di competenza dell'Assemblea. Tuttavia sia la Giunta che l'Assemblea per le rispettive nomine agiscono in autonomia e sono responsabili dell'intero procedimento che si avvale degli atti per l'avvio del medesimo, della determinazione dei criteri, della valutazione delle proposte di candidatura alla nomina.

L'obiettivo prioritario che si prefigge tale proposta è quello di distinguere in modo chiaro le competenze, i procedimenti e le responsabilità e di consentire alla Giunta un'azione più efficace e immediata, in coerenza con le funzioni di governo che le sono proprie e al Consiglio regionale di essere rappresentativo e garante di tutte le forze politiche che lo compongono, nel pieno rispetto del ruolo di vigilanza e di controllo che lo caratterizzano.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://iterc.regione.liguria.it/56134880020118101.rtf>

Regioni e Amministrazione

Si segnala l'articolo intitolato "Regioni e amministrazione: un approccio critico, alcuni decenni dopo", a cura di Enzo Balboni, pubblicato da Astrid.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- le grandi aspettative consegnate al nuovo ordinamento strutturale dei padri costituenti;
- ma un sistema di autonomie locali governato dalle regioni in forma partecipativa non si è realizzato;
- e neppure si è visto, nitidamente, un diverso modo di amministrare;
- rischiano di smarrirsi le ragioni delle Regioni;
- qualche passo avanti sui terreni dei rapporti con l'U.E., dell'azione amministrativa e dei regolamenti.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Politiche regionali per il SUAP

"Unità e differenziazione delle politiche regionali nell'attuazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)" è il titolo dell'articolo di Monica Cappelletti, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la base di partenza: legislazione statale e regionale;
- i modelli di policy regionale per l'attuazione del SUAP;
- prospettive.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le Conferenze nelle Regioni italiane

Si segnala il saggio intitolato "I fattori di unificazione: il ruolo delle Conferenze e degli strumenti di concertazione", a cura di Guido Carpani, pubblicato da Astrid.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- le Conferenze nel regionalismo italiano;
- la nascita della conferenza Stato-regioni. L'attività consultiva;
- dalla consulenza al raccordo;
- da una a tre: la nascita del sistema delle Conferenze. Le deliberazioni;
- raccordi orizzontali e funzionamento duale delle Conferenze;
- le Conferenze e la riforma costituzionale del 2001. Le intese della legge La Loggia;
- gli anni più recenti. Il rafforzamento dei raccordi orizzontali: in particolare la Conferenza delle regioni;
- le proposte per una riforma.

Il saggio è consultabile presso il settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Molise "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)"

In data 24 ottobre 2011 il Governo ha impugnato la legge della Regione Molise "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)" ravvisandone l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 5. Detta disposizione prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione in Molise, sono tenuti a

praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale, in misura comunque non inferiore a quelle della locale scuola di sci, oltre a rispettare gli altri adempimenti relativi alla professione. Ai sensi del successivo comma 6 tale disposizione non si applica ai maestri di sci che vengono nella regione Molise, da altri Stati o regioni, con i loro allievi ed al fine di svolgere attività per periodi non superiori a quindici giorni.

Secondo il Governo la norma regionale limita la concorrenza, offrendo agli allievi una più ristretta possibilità di scelta tra le diverse offerte dei maestri di sci. La disposizione prevede restrizioni all'esercizio della professione che non sono ammesse dal diritto dell'Unione europea, in quanto contrastanti con i principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza e con le norme di diritto derivato.

La norma in oggetto, inoltre, interviene anche su aspetti del contratto di prestazione professionale quale quello della libera pattuizione del compenso, che rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile alla pagina:

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/473F468EB3E7A71B0125657B00686CAF?OpenDocument>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7271&Start=0>

Partecipazione popolare e concertazione

Nell'articolo intitolato "Tra democrazia partecipativa e concertazione", a cura di Marco Ciancaglini, l'autore analizza la legge regionale n. 3 del 2010 dell'Emilia Romagna inerente la partecipazione popolare in merito alle decisioni pubbliche regionali e locali. L'attenzione dell'autore viene rivolta in modo particolare alla democrazia partecipativa e a quella concertativa. Questi ultimi aspetti conferiscono alla legge tratti di sensibile originalità anche nei confronti della legge regionale della Toscana n. 69 del 2007, che è stata la prima a disciplinare la democrazia partecipativa.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2011/Ciancaglini.pdf

In materia si segnala anche l'articolo intitolato "Idee democratiche e spazi politici della governance partecipativa – Un modello e due leggi regionali a confronto", a cura di Alessandro Mengozzi, il quale svolge un riesame dei concetti di democrazia partecipativa e deliberativa e prospetta un modello di governance partecipativa che ha ispirato l'iniziale disegno di legge sulla partecipazione dell'Emilia Romagna, divenuto L.R. n. 3 del 2010 confrontandolo con la legge della Toscana n. 69 del 2007.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2011/Mengozzi.pdf

Regioni e Autonomie Locali

Nel saggio intitolato “Regioni e autonomie locali”, a cura di Luca Castelli e Marco Di Folco, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- le Regioni ordinarie e le autonomie locali;
- i rapporti tra Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V;
- il nodo delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- la leale collaborazione tra Regioni ed enti locali e il ruolo del consiglio delle autonomie locali;
- i conferimenti di funzioni amministrative;
- il rapporto tra fonti regionali e locali;
- la disciplina regionale delle funzioni conferite;
- i controlli sulle autonomie locali;
- Regioni e forme associative;
- gli enti locali delle Regioni speciali in bilico fra vecchio e nuovo Titolo V.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

Controlli interni ed esterni nelle Regioni a Statuto Speciale

“Sull’improbabile assimilazione tra controlli interni agli ordinamenti regionali e provinciali e controlli esterni della Corte dei Conti: considerazioni a margine dei recenti sviluppi nell’attuazione del federalismo fiscale nelle Regioni ad Autonomia Differenziata, con particolare riguardo all’articolo 79 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto-Adige/Sudtirolo” è il titolo del commento di Alessandro Pallaoro, magistrato della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo presso la sede di Bolzano, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dopo l’accordo di Milano;
- le Autonomie speciali e i controlli esterni;
- il controllo preventivo di legittimità sugli atti;
- i giudizi di regolarità sui rendiconti;
- i controlli sulle pubbliche gestioni amministrative e finanziarie a garanzia degli equilibri complessivi dell’ordinamento.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=19167&dpath=document&dfile=16112011123627.pdf&content=Sull'improbabile+assimilazione+tra+controlli+interni+agli+ordinamenti+regionali+e+provinciali+e+controlli+esterni+della+Corte+dei+conti+-+stato+-+dottrina+-+>

Note critiche al Decreto Lgs. n. 149 del 2001 in relazione alla rimozione del Presidente della G.R. ex art. 126 Cost.

Si segnala l'articolo intitolato "Il fallimento politico del Presidente della Giunta Regionale. Note critiche sul decreto legislativo in materia di premi e sanzioni", a cura di Giovanni Piccirilli, assegnista di ricerca in diritto pubblico presso la Luiss Guido Carli e di Giovanna Perniciaro, assegnista di ricerca in diritto pubblico presso la Luiss Guido Carli.

Nel testo si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti relativi a quanto sancito dall'art. 2 del citato decreto legislativo ove si disciplina la rimozione del Presidente della Giunta regionale, ex art. 126 Cost., nonché la sua conseguente incandidabilità per un periodo di tempo di dieci anni, in conseguenza della dichiarazione di "grave dissesto finanziario della Regione" (cd. "fallimento politico"):

- dalla legge delega in materia di federalismo fiscale al decreto legislativo n. 149 del 2001;
- la (discutibile) responsabilità del Presidente della Giunta regionale per azioni compiute in qualità di Commissario ad acta;
- le (incerte) condizioni per configurare il grave dissesto finanziario dell'ente;
- la rottura dell'interpretazione consolidata dell'art. 126 della Costituzione;
- le competenze del legislatore statale in materia di forma di governo regionale e di legislazione elettorale regionale;
- la difficile individuazione di meccanismi di responsabilizzazione in un sistema multilivello.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/articolorivista/il-fallimento-politico-del-presidente-della-giunta-regionale-note-critiche-sul>

L'autonomia regionale

Nell'articolo intitolato "L'autonomia regionale (profili generali), a cura di Antonio Ruggeri, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Messina, si affrontano i seguenti aspetti:

- sovranità versus autonomia: chi è il sovrano nello Stato costituzionale?
- un'autonomia regionale solo secondo Costituzione o anche secondo legge?
- i gradi dell'autonomia, la sua articolazione nelle forme della specialità e della ordinarità (e specializzazione), il bisogno che il suo assetto e le sue espressioni si conformino al canone della ragionevolezza;
- l'autonomia, le sue manifestazioni, la sua naturale vocazione a porsi, secondo modello, non già quale potere bensì quale servizio per la collettività (segnatamente, per i diritti fondamentali di cittadini e stranieri);
- lo scarto tra modello e prassi: le distorte realizzazioni dell'autonomia nell'esperienza (cenni).

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19266&dpath=document&dfile=06122011194339.pdf&content=L'autonomia+regionale+\(profili+generali\)+-+stato+-+dottrina+-+](http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19266&dpath=document&dfile=06122011194339.pdf&content=L'autonomia+regionale+(profili+generali)+-+stato+-+dottrina+-+)

Ricorso del Governo avverso la L.R. dell'Umbria "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali"

In data 11 novembre 2011 il Governo ha impugnato la legge della Regione Umbria "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali

territoriali” che presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale in quanto detta norme contrastanti dalla normativa statale di riferimento relativa al tema della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, co.2 lett. s) della Cost, materia di competenza esclusiva dello Stato.

Le principali leggi regionali prese in considerazione nel testo di legge della Regione dell’Umbria, i cui articoli presentano molteplici punti di contrasto, sono la legge regionale n. 1 del 2004 con gli artt. 54, 55, 65, 72,73 e la legge regionale n. 11 del 2005 con gli artt. 87, 89, 91.

Per quanto concerne l’art. 54, comma 6 ne consegue che la disposizione sia in contrasto con le norme statali in materia di autorizzazioni sismiche nonché paesaggistiche ed ambientali che sono state escluse dall’applicazione della Scia, ai sensi dell’art. 94 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia);

Per l’art. 55, comma 3, si aggiunge, tra gli altri, il comma 7-octies all’articolo 6 della legge regionale n. 1/2004, introducendo un regime di semplificazione per l’impiego di materiali inerti derivanti dall’attività di smontaggio e costruzione di manufatti, quando vengano riutilizzati nella stessa area di intervento; tale disposizione contrasta con la vigente normativa nazionale di settore ed in particolare con la definizione di rifiuto, così come stabilita, in ambito nazionale, dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e, in ambito comunitario, dalla direttiva 2006/12/CE;

Per l’articolo 65, comma 1, le norme, invece, si pongono in contrasto con la previsione statale di cui all’art. 4 comma 16 del d.l. n. 70/2011, come convertito nella legge 106/2011 che, modificando l’articolo 146, comma 11, del codice dei beni culturali e del paesaggio, ha eliminato il termine dilatorio di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche;

L’art. 72, invece, prevede che l’autorizzazione paesaggistica sia trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente e che l’inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativi edilizie e le opere possono essere effettuate successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La norma regionale non precisando vincolatività del parere della Sovrintendenza, si pone in contrasto con la citata normativa statale in materia di tutela del paesaggio e viola quindi l’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

L’art. 87, comma 1, conferisce al Comune il ruolo di autorità competente nell’ambito della procedura VAS per alcune tipologie di strumenti urbanistici. Tale disposizione comporta una rilevante criticità rispetto alla disciplina statale di riferimento nella misura in cui dovesse in concreto consentire di attribuire al medesimo soggetto le funzioni di Autorità Procedente e di Autorità Competente, così come definite dal D.lgs. 152/2006;

Invece, la formulazione dell’art. 89, comma 3, è tale da ingenerare l’equivoco che l’espressione del parere da parte della Soprintendenza sul piano attuativo faccia venire meno il parere della Soprintendenza in ordine ai singoli progetti delle opere comprese nel medesimo piano, così derogando alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 che richiedono sempre e comunque l’espressione del parere dell’organo statale.

Il testo della legge regionale impugnata è reperibile al seguente indirizzo:

http://www2.regione.umbria.it/norme_fe/Asset.aspx?ID=68A08D4A-AA31-4B19-A4EF-7CB81CC82453

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7273&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Toscana “Modifiche alla legge 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo

2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

In data 13 dicembre 2011 il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana “Modifiche alla legge 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”) poiché presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto una sua disposizione, esattamente la norma contenuta nell’art. 20 che introduce l’art. 21-quater nella legge regionale n. 20/2006, che disciplina lo scarico di acque reflue in aree sensibili, differisce dalla normativa statale di riferimento concernente la materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, co 2, lett.s) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Infatti la norma regionale, al comma 3, prevede che, qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato previsto l’obiettivo di riduzione previsto dall’art. 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti siano sottoposte al trattamento più spinto come indicato nello stesso articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo.

Ne consegue che il soddisfacimento dei requisiti fissati dal comma 2, dell’art. 106 debba essere garantito al fine di ottemperare all’obiettivo di qualità sui corpi ricettori come stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Invece, al contrario, la norma regionale consente che il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi fissati dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre il termine (inderogabile) dei sette anni fissato dalla normativa statale.

In proposito si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 44 del 2011 ha ribadito che la materia degli scarichi idrici, come del resto la tutela delle acque dall’inquinamento, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

Il testo della legge regionale impugnata è reperibile al seguente indirizzo:

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2011/legge-2011-00050.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7305&Start=0>

La costruzione delle materie

Nell’articolo intitolato “La costruzione delle materie e le materie esclusive statali”, a cura di Filippo Benelli, ricercatore di diritto costituzionale presso l’università di Macerata, pubblicato sulla rivista “Le Regioni” n. 2-3/2011, a pag. 251, si affrontano i seguenti aspetti.

- l’introduzione e l’individuazione delle problematiche;
- la distribuzione delle competenze secondo il criterio per materia prima e dopo la riforma: analogie e differenze;
- le materie e le strutture burocratiche;
- le materie e gli interessi;

- le materie trasversali nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma;
- la teoria dei punti di equilibrio: alcuni casi emblematici;
- le ricadute a favore dell'autonomia regionale;
- le materie trasversali nella giurisprudenza costituzionale più recente (punti di equilibrio e prevalenza della materia come nuova tecnica di ritaglio);
- l'inaspettata crisi di ritorno dell'autonomia regionale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.